

**DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018**  
**238/2018/R/EEL**

**DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI PER LA**  
**RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER L'IMPRESA**  
**ELETRICA MINORE NON TRASFERITA AD ENEL S.P.A., S.I.P.P.I.C. S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1014<sup>a</sup> riunione del 11 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio* e visto il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 15, del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, 182/00 (di seguito: deliberazione 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08 (di seguito: deliberazione VIS 6/08);

- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, 348/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2012, 465/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 465/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 442/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 491/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) del 14 novembre 2016 - prot. Autorità 33472 del 15 novembre 2016 (di seguito: comunicazione del 14 novembre 2016);
- la comunicazione di Terna S.p.a. del 6 luglio 2017 - prot. Autorità 23041 del 6 luglio 2017 (di seguito: comunicazione del 6 luglio 2017);
- la comunicazione di CSEA del 10 luglio 2017 - prot. Autorità 23516 dell'11 luglio 2017 (di seguito: comunicazione CSEA del 10 luglio 2017);
- la comunicazione di CSEA del 12 febbraio 2018 - prot. Autorità 4129 del 13 febbraio 2018 (di seguito: comunicazione del 12 febbraio 2018).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta di CSEA, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.a. (di seguito: imprese elettriche minori);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.a.; in tali procedimenti, pertanto, l'Autorità svolge una funzione di controllo che culmina con un atto integrativo di efficacia della decisione di CSEA;
- con la deliberazione 132/00, l'Autorità ha dato disposizioni a CSEA circa la remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
- con la deliberazione VIS 6/08, l'Autorità ha adeguato il tasso di remunerazione del patrimonio netto rilevante ai fini delle integrazioni tariffarie per il periodo 2004-2011;
- con la deliberazione 442/2013/R/eel, l'Autorità ha adeguato il tasso di remunerazione del patrimonio netto rilevante ai fini delle integrazioni tariffarie per il periodo 2012-2015;
- con la deliberazione 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in

acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione 182/00;

- ai sensi del comma 3, della deliberazione 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria, corrisposta in acconto, prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno più recente.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 465/2012/R/eel, l'Autorità ha determinato l'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno 2008 per S.I.P.P.I.C. S.p.a. (di seguito anche: società), disponendo che, a partire dal 2009, CSEA corrisponda alla società, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'aliquota approvata dal 2008, tenendo conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05;
- con una serie di ricorsi, la società ha impugnato innanzi al TAR Lombardia la citata deliberazione nonché le precedenti deliberazioni con le quali l'Autorità ha determinato le aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 2003 al 2008; un tale contenzioso amministrativo – conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato del 5 gennaio 2015 3/2015 – e le conseguenti attività istruttorie relative anche al successivo periodo 2009 al 2013, hanno comportato un lasso di tempo significativo nell'arco del quale, a partire dall'anno 2009, come previsto dalla deliberazione 465/2012/R/eel, CSEA ha continuato ad erogare alla società acconti bimestrali di integrazione tariffaria commisurati all'aliquota relativa al 2008;
- su istanza degli amministratori straordinari e temporanei nominati dal Prefetto della Provincia di Napoli in data 4 giugno 2015 per la gestione delle attività elettriche svolte dalla società, CSEA, informata l'Autorità, ha erogato alla società una serie di anticipazioni sugli acconti bimestrali di integrazione tariffaria per far fronte all'esigenze di gestione del servizio elettrico sull'isola di Capri, in particolare legate all'approvvigionamento del combustibile.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 491/2017/R/eel, l'Autorità ha accolto l'istanza presentata dalla società per l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali di cui alla deliberazione 111 per il suo impianto di produzione elettrica, in quanto dichiarato da Terna S.p.a. singolarmente essenziale per la sicurezza del sistema elettrico; tale condizione di essenzialità permarrà fino al completamento del secondo collegamento con la rete di trasmissione nazionale, previsto per il 2022;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha previsto che, per il periodo di applicazione del regime di essenzialità di cui alla deliberazione 111 all'impianto

Capri, l'onere derivante da detta applicazione sia integralmente coperto con il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi, escludendo che, per il periodo menzionato al precedente punto, l'impianto possa essere remunerato attraverso il sistema di integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori, di cui all'articolo 7 della legge 10/91, al fine di evitare che possa beneficiare di una doppia remunerazione;

- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha, altresì, ammesso la società al suddetto regime dal giorno successivo alla data in cui saranno soddisfatte un insieme di condizioni, indicate dal provvedimento, tra le quali l'entrata in esercizio del primo collegamento con la rete di trasmissione elettrica nazionale;
- con la comunicazione del 6 luglio 2017, Terna S.p.a. ha comunicato all'Autorità l'entrata in esercizio del primo collegamento dell'isola di Capri con la rete di trasmissione nazionale;
- a seguito del collegamento con la rete di trasmissione elettrica nazionale, la società ha modificato le modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica distribuita, che non avviene più tramite la produzione svolta dalla sua centrale; di conseguenza, è cambiata anche la configurazione dei costi di gestione del servizio svolto dalla società che dovranno essere oggetto di integrazione tariffaria ai sensi della legge 10/91;
- a seguito del citato collegamento con la rete di trasmissione elettrica nazionale, ad oggi, tuttavia, le altre condizioni poste dalla deliberazione 491/2017/R/eel, per la definitiva ammissione della società al regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali di cui alla deliberazione 111, non risultano ancora soddisfatte; dal momento in cui saranno soddisfatte tutte le condizioni per l'ammissione dell'impianto di produzione elettrica della società al regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali di cui alla deliberazione 111, i costi fissi e variabili dell'impianto troveranno copertura tramite il corrispettivo previsto dal suddetto regime.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario dare disposizioni a CSEA affinché svolga le opportune istruttorie volte a proporre all'Autorità le nuove aliquote necessarie alla determinazione degli acconti di integrazione tariffaria spettanti alla società, sia alla luce della nuova modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica a seguito del collegamento con la rete di trasmissione elettrica nazionale, sia a valle della definitiva ammissione della società al regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali di cui alla deliberazione 111;
- sia, inoltre, necessario dare mandato a CSEA di proporre all'Autorità una nuova modalità di aggiornamento degli acconti bimestrali di integrazione tariffaria spettanti alla società, sostitutiva di quella prevista dalla deliberazione 288/05;
- la decisione di cui al precedente punto rientri tra gli atti di ordinaria amministrazione che l'Autorità è legittimata pertanto ad adottare nel periodo di

*prorogatio*, in quanto meramente attuativo di una disciplina già definita con la citata deliberazione 491/2017/R/eel

**DELIBERA**

1. dare disposizioni a CSEA affinché proceda a proporre all'Autorità, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, previa istruttoria, le nuove aliquote necessarie alla determinazione degli acconti di integrazione tariffaria spettanti alla società, a partire dal primo bimestre successivo alla data di entrata in esercizio del collegamento di questa con la rete di trasmissione elettrica nazionale, alla luce della nuova modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica;
2. dare disposizioni a CSEA affinché proceda a proporre all'Autorità, entro 60 (sessanta) giorni dalla definitiva ammissione della società al regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali di cui alla deliberazione 111, previa istruttoria, le nuove aliquote necessarie alla determinazione degli acconti di integrazione tariffaria spettanti alla società, tenendo conto della copertura dei costi relativi alla produzione elettrica assicurata dal suddetto regime;
3. dare mandato a CSEA di proporre all'Autorità una nuova modalità di aggiornamento degli acconti bimestrali di integrazione tariffaria spettanti alla società, sostitutiva di quella prevista dalla deliberazione 288/05;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

11 aprile 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*